



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale dell' 8 giugno 2012, n. 480/12, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e modificato con il Decreto Rettorale dell' 8 settembre 2016, n. 796/16;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante “Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il “Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d);

VISTO il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il “Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile ai sensi dell'articolo 17, co. 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al “Regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare l'art. 3, c. 7

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il “Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, e 11, comma 2;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, l'art. 41, co. 9, in forza del quale “il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”;



DECRETO N. 871/2017

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo – Parte generale, emanato con il D.R. n. 823/12 del 16.10.2012 e modificato con il D.R. n. 938/14 del 14.11.2014, in particolare, l'art. 5 (*Corso di specializzazione*);

VISTO il verbale del Senato Accademico del 30/01/2017 con la quale lo stesso ha espresso parere favorevole all'istituzione della "*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali*", deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici nella seduta dell' 11/01/2017;

VISTA la deliberazione del 31/01/2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di istituzione della Scuola *de qua*, il relativo Regolamento di funzionamento e la convenzione da stipulare con la *Link Campus University* di Roma;

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali in convenzione tra l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e la *Link Campus University*;

TENUTO CONTO del parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell'adunanza del 19 aprile 2017, che si è espresso favorevolmente all'accREDITAMENTO della Scuola di specializzazione per le professioni legali proposta in convenzione dall'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e dalla *Link Campus University*;

VISTO il decreto interministeriale 11 agosto 2017, n. 631, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, a.a. 2017/18, ed è stata disposta la ripartizione del numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza da ammettere alle Scuole;

CONSIDERATO che con il decreto interministeriale di cui al precedente capoverso si è proceduto all'accREDITAMENTO della Scuola di specializzazione per le professioni legali in convenzione tra l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e la *Link Campus University*, attribuendo alla stessa un numero di posti pari a 20 unità, come indicato nell'allegato 1 al decreto stesso;

DECRETA

Art. 1

Presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo – Dipartimento di Studi di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici è istituita la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in convenzione tra questo Ateneo e la *Link Campus University* di Roma, con alternanza biennale della sede amministrativa, a partire dall'anno accademico 2017/2018.

ED



DECRETO N. 871/2017

Art. 2

Dare atto che, per l'a. a. 2017/2018, il numero degli studenti ammessi a frequentare la Scuola di Specializzazione, previo esame di ammissione, è pari a 20 unità, così come indicato nell'allegato 1 al D.I. dell'11 agosto 2017, n. 631, recante il bando di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione per le professioni legali, a.a. 2017/18.

Il Regolamento didattico della Scuola è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Viterbo, 25/08/2017

IL RETTORE

Prof. Alessandro Ruggieri

PAC/